

30 GENNAIO 2024

DIREZIONE

OGGETTO: **SETTORE ABITATIVO / STUDENTATO S. BARTOLAMEO / UFFICI / SANBÁPOLIS: SERVIZIO DI PORTINERIA E VIGILANZA NON ARMATA NEGLI IMMOBILI DI OPERA UNIVERSITARIA SITI IN VIA DELLA MALPENSADA A TRENTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO AFFIDATO AD ANTROPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.**

C.I.G.: A0060D9CA4

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, compreso il servizio alloggiativo.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, Opera utilizza a titolo di proprietà o ad altro titolo diversi fabbricati, a sicurezza e fruizione dei quali è essenziale sia garantito un presidio di portineria nonché un servizio di vigilanza non armata.

Con determinazione del Direttore n. 172 del 24/08/2023 è stato affidato all'impresa Antropos società cooperativa sociale il servizio di portineria e vigilanza non armata degli immobili di Opera Universitaria collocati in Via della Malpensada a Trento al costo di € 145.822,55.= IVA inclusa con decorrenza dal 01/09/2023 fino al 31/12/2023.

Con determinazione del Direttore n. 121 del 29/05/2023 è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per il servizio di portineria e vigilanza passiva negli immobili di Opera Universitaria, procedura che è ancora in corso di svolgimento.

Con determinazione del Direttore n. 286 del 18/12/2023 è stata autorizzata la proroga tecnica del servizio di portineria e vigilanza non armata degli immobili di Opera Universitaria collocati in Via della Malpensada a Trento, a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/01/2024 con emissione di ordinativo diretto MEPAT integrativo;

visto il co. 11 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 secondo cui *"In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto"*;

dato atto dell'ulteriore protrarsi delle tempistiche derivanti dall'espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria conseguenti alla predisposizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto e alle formalità che garantiscono il rispetto della clausola sociale;

preso atto dell'essenzialità del servizio di portierato e vigilanza non armata, il quale permette, grazie alla presenza di personale formato anche in materia di sicurezza antincendio, la formazione della squadra di emergenza prevista dal piano delle emergenze dello studentato S. Bartolameo e fabbricato Sanbapolis, di svolgere l'attività deterrente rispetto a danni, furti o azioni vandaliche in grado di arrecare ingenti danni agli edifici e/o agli studenti ospitati, di controllare e difendere i beni immobili sopramenzionati, ritenuti luoghi potenzialmente a rischio di aggressioni di terzi a causa del loro affollamento;

preso atto che l'impresa Antropos società cooperativa sociale, la quale finora ha svolto il proprio servizio in maniera soddisfacente, ha accettato per le vie brevi di prorogare alle stesse condizioni il contratto, con un costo mensile invariato di € 29.881,67.= oltre ad IVA;

con il presente provvedimento si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 120 co. 11 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Capitolato amministrativo, la proroga tecnica del contratto in essere con l'impresa Antropos società cooperativa sociale per un'ulteriore mensilità fino al 29/02/2024.

Si dà atto che non è prevista la richiesta di un nuovo codice C.I.G. quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (a tal proposito si veda *faq n. 442 A.N.A.C.*).

Si precisa che verrà applicato l'art. 26 comma 4 del Capitolato amministrativo in base al quale *“Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo”*.

Il servizio di portineria e vigilanza non armata degli immobili di Opera Universitaria sopra menzionati non attiene ad un progetto di investimento pubblico ma riguarda una *“spesa di gestione”*; per tale motivo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n 3 e non si rende necessario acquisire il Codice Unico di Progetto.

Il responsabile unico del progetto inerente a tale servizio di portineria e vigilanza non armata, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;

- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e ai sensi dell’art. 120 co. 11 del D.lgs. 36/2023, la proroga tecnica del servizio di portineria e vigilanza non armata degli immobili di Opera Universitaria collocati in Via della Malpensada a Trento, affidato all’impresa Antropos società cooperativa sociale per un’ulteriore mensilità fino al 29/02/2024;
2. di quantificare il costo della proroga tecnica di cui al punto 1. in € 36.455,64.= IVA inclusa;
3. di integrare i programmi di spesa disposti con determinazione n. 286/23, macrovoce 041011 “Servizi Ausiliari” budget del corrente esercizio nel seguente modo:
 - programma di spesa 103/2024 centro di costo 11 “Servizio alloggiativo” per la quota di € 24.774,04.=;
 - programma di spesa 104/2024 centro di costo 14 “Interventi integrativi e servizi accessori” per la quota di € 5.985,41.=;
 - programma di spesa 105/2024 centro di costo 15 “Patrimonio immobiliare in disponibilità” per la quota di € 5.696,19.=;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

Esercizio 2024

Macrovoce 041011

Centro di costo 11 per + € 24.774,04. = - PRG 103/1

Centro di costo 14 per + € 5.985,41. = - PRG 104/1

Centro di costo 15 per + € 5.696,19. = - PRG 105/1

LA RAGIONERIA

(SM/mg)